



TRIBUNALE DI PESCARA
AVVISO DI VENDITA ALL'ASTA
PRIMO ESPERIMENTO
- ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 210/2022 R.G.E. -

Il sottoscritto Avv. Cristian Catapano, con studio in Pescara alla Via Messina n.7, quale professionista delegato nominato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. dal Giudice delle Esecuzioni, Dott.ssa Daniela Angelozzi, con ordinanza del giorno 06 novembre 2024, ai fini del compimento delle operazioni relative alla vendita e di quelle successive, nonché delle attività tutte connesse e conseguenti previste dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni,

AVVISA

che il **giorno 08 aprile 2025**, alle **ore 15.00**, procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime e, in caso di plurime offerte ammissibili, avrà luogo la gara nella forma di **vendita asincrona con modalità telematica**, dei beni immobili relativi al giudizio di espropriazione immobiliare sopra emarginato e di seguito descritto.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Dati desunti da perizia per tutti i lotti:

LOTTO N.6

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 6: Piena proprietà per l'intero (1/1) di magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 29, piano -1.

L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 144, Zc. 1, Categoria C2 Classe 1 Consistenza 9 mq Rendita Euro 45,09 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale 10 mq.

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano interrato.

il magazzino (sub.144) confina: -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.143 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.145 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con

con sub.n°135 (del foglio n°07, part.III n°807) quale bene comune non censibile quale disimpegno vano scala condominiale e ascensore”. Salvo altri e più aggiornati confini.

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che “L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggiata è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi:

-Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. AGIBILITA': Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374.”.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità: • Non esiste il certificato energetico dell'immobile/APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

DIFFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: “L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale del piano primo risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.144 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,67 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi per l'eventuale sanatoria saranno a carico dell'aggiudicatario.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. Presenta una porta di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione.”

Stato di occupazione:

L'immobile risulta occupato da terzi senza titolo. E' in corso di liberazione.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 21,39 L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 21,39 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 10/10/2023: Supercondominio = Euro 67,60 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.144 Edificio C sono pari a 1,64 €”.

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 1.409,63 (Euro millequattrocentonove/63)

OFFERTA MINIMA: € 1.057,22 (Euro millezerocinquantesette/22). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012”.

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.9

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 9: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un appartamento ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°05, edificio B, scala B, interno 10, piano TERZO.

Il lotto è costituito da un appartamento ad uso civile abitazione che si sviluppa su un unico livello al piano terzo di un fabbricato denominato B facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica

denominata Via Vincenzo Agostinone n°5 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse. Il fabbricato B si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità abitativa avviene tramite vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore ad uso comune. Il fabbricato è collocato all'interno di una corte esterna comune recintata. La distribuzione planimetrica dell'unità immobiliare è piuttosto regolare: si articola in una zona giorno costituita dall'ingresso con ampio soggiorno ed angolo cottura, un piccolo disimpegno che conduce ad un bagno, ad un vano letto ed un vano guardaroba. Dal vano soggiorno è consentito l'accesso su di un balcone esposto a nord, mentre dal vano letto e dal vano guardaroba è possibile accedere ad una loggia esposta a sud. Sia il balcone che la loggia trovano affaccio sulla corte esterna ad uso comune recintata adibita a spazio di manovra e posti auto.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 71, Categoria A2, Zc. 1, Classe 3 Consistenza 4 vani Rendita Euro 340,86 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 5 Piano 3. Superficie catastale Totale: 65 m² Totale escluse aree scoperte: 57 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "B" (costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Con particolare riferimento all'immobile da periziare: l'appartamento collocato al piano terzo del fabbricato "B" (sub.71) confina: sul lato nord con foglio n°07, part.IIa n°807 sub.70 di proprietà **** Omissis ****; sul lato sud/ovest con sub.n°88 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile vano scala condominiale e ascensore; sul lato est con sub.n°10 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: corte comune esterna recintata." Salvo altri e più aggiornati confini.

Regolarità edilizia: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che "L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, il Perito riferisce che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi:-Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003;-DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003;-DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA':** Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata dalla società esecutata il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.”.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta funzionale al tipo di uso, il grado di finimento di tutta l'unità immobiliare è da considerarsi discreto; mentre il grado manutentivo è da ritenersi mediocre.”

Diffornità edilizie:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'unità immobiliare oggetto di stima del piano terzo, a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo planovolumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.**

In particolare, la planimetria catastale del piano terzo risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano minime diffornità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano terzo identificato nel sub.71, il CTU ha riscontrato minime diffornità relative:

- aumento dello spessore della tamponatura perimetrale in funzione della posa in opera (tutt'ora in corso) del cappotto termico esterno;
- minime modifiche interne.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 444,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, in un condominio denominato "Condominio Prisma B" ed in un "Supercondominio". La spesa annua totale ammonta ad Euro 444,00, di cui € 339,00 attribuita al "Condominio Prisma B" mentre € 105,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". I consumi annui previsti per il consumo acqua ammontano ad € 106,00. Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Condominio Prisma B = Euro 1313,23 Supercondominio = Euro 623,93. Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di

Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico- Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67114 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.71 Edificio B sono pari a 45,84 €.”.

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 92.889,00 (Euro novantaduemilaottocentoottantanove/00)

OFFERTA MINIMA: € 69.666,75 (Euro sessantanovemilaseicentosessantasei/75). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 1.000,00 (Euro mille/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012”.

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.10

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 10: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Appartamento ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°05, edificio B, scala B, interno 01, piano PRIMO.

Il lotto è costituito da un appartamento ad uso civile abitazione che si sviluppa su un unico livello al piano primo di un fabbricato denominato B facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°5 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse. Il fabbricato B si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità abitativa avviene tramite vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore ad uso comune. Il fabbricato è collocato all'interno di una corte esterna comune recintata. La distribuzione planimetrica dell'unità

immobiliare è piuttosto regolare: si articola in una zona giorno costituita dall'ingresso con ampio soggiorno ed angolo cottura, un piccolo disimpegno che conduce ad un bagno, ad un vano letto ed un vano guardaroba. Dal vano soggiorno e dal vano guardaroba è consentito l'accesso su di un balcone esposto ad est, mentre dal vano letto è possibile accedere ad una loggia esposta a nord. Sia il balcone che la loggia trovano affaccio sulla corte esterna ad uso comune recintata adibita a spazio di manovra e posti auto.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 62, Categoria A2 Zc. 1, Classe 3 Consistenza 4 vani Rendita Euro 340,86 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 5 Piano 1. Superficie catastale Totale: 69 m² Totale escluse aree scoperte: 62 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "B"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Con particolare riferimento all'immobile da periziare: l'appartamento collocato al piano primo del fabbricato "B" (sub.62) confina: sui lati nord/est e nord/ovest con sub.n°10 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: corte comune esterna recintata; sul lato sud/ovest con sub.n°88 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile vano scala condominiale e ascensore; sul lato sud/est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.63 di proprietà **** Omissis ****;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso, il grado di finimento di tutta l'unità immobiliare è da considerarsi discreto; mentre il grado manutentivo è da ritenersi scadente. Nel vano adibito a "guardaroba" la parete nella quale è collocata la porta-finestra che consente l'accesso al balcone, è investita da evidenti segni di muffe e condensa. Nel vano "letto" la parete a confine con il vano bagno presenta evidenti zone interessate da fenomeni infiltrativi e da sfarinamento dell'intonaco".

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA':** Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda

presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico”.

DIFFORMITA' EDILIZIA: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: “L’unità immobiliare oggetto di stima del piano primo, a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**. In particolare, la planimetria catastale del piano primo risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano minime difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all’unità immobiliare del piano primo identificato nel sub.62, il CTU ha riscontrato minime difformità relative: -assenza di due porzioni costituenti spallette in laterizio di appoggio all'angolo cottura previsto da progetto. -minime modifiche interne;”

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 456,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, in un condominio denominato "Condominio Prisma B" ed in un "Supercondominio". La spesa annua totale ammonta ad Euro 456,00, di cui € 342,00 attribuita al "Condominio Prisma B" mentre € 114,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". I consumi annui previsti per il consumo acqua ammontano ad € 44,00. Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Condominio Prisma B = Euro 1919,13 Supercondominio = Euro 706,25 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico- Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67114 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.62 Edificio B sono pari a 49,23€”.

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 89.957,39 (Euro ottantanovemilanovecentocinquantesette/39)

OFFERTA MINIMA: € 67.468,04 (Euro sessantasettemilaquattrocentosessantaotto/04). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 1.000,00 (Euro mille/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.11

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 11: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Appartamento ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 4, piano PRIMO.

Il lotto è costituito da un appartamento ad uso civile abitazione che si sviluppa su un unico livello al piano primo di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità abitativa avviene tramite vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore. Il fabbricato è collocato all'interno di una corte esterna comune recintata. La distribuzione planimetrica dell'unità immobiliare è piuttosto regolare: si articola in una zona giorno costituita dall'ingresso con soggiorno ed angolo cottura, un piccolo disimpegno che conduce ad un bagno, ad un vano letto ed un vano guardaroba. Dal vano soggiorno

è consentito l'accesso su di un piccolo balcone esposto a sud/ovest mentre dal vano letto è possibile accedere ad una loggia esposta lato ord/ovest. Sia il balcone che la loggia trovano affaccio sulla corte esterna ad uso comune recintata adibita a spazio di manovra e posti auto.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 112 Categoria A2, Zc. 1, Classe 3 Consistenza 4 vani Rendita Euro 340,86 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano 1. Superficie catastale Totale: 77 m² Totale escluse aree scoperte: 69 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Con particolare riferimento all'immobile da periziare: l'appartamento collocato al piano primo del fabbricato "C" (sub.112) confina : -sul lato est in parte con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.109 di proprietà **** Omissis **** ed in parte con Foglio n°07,part.IIa n°807 sub.135 quale bene comune non censibile: vano scala condominiale e ascensore; -sui lati nord ed ovest con sub.n°10 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: corte comune esterna recintata; -sul lato sud con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.111 di proprietà **** Omissis ****," Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso, Il grado di finimento di tutta l'unità immobiliare è da considerarsi mediocre; mentre il grado manutentivo è da ritenersi scadente. All'interno dell'abitazione, sono stati riscontrati arredi in stato di abbandono e malfunzionanti."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA'**: Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione

di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.”.

DIFFORMITA' EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: “L’unità immobiliare oggetto di stima del piano primo, a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**. In particolare, la planimetria catastale del piano primo risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano minime difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all’unità immobiliare del piano primo identificato nel sub.112, il CTU ha riscontrato minime difformità relative: -minime modifiche interne;”.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che: “Importo medio annuo delle spese condominiali: € 564,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, in un condominio denominato "Condominio Prisma C" ed in un "Supercondominio". La spesa annua totale ammonta ad Euro 564,00, di cui € 441,00 attribuita al "Condominio Prisma C" mentre € 123,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". I consumi annui previsti per il consumo acqua ammontano ad € 166,00. Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Condominio Prisma C = Euro 2.155,40 Supercondominio = Euro 1639,38 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico- Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.112 Edificio C sono pari a 53,88 €.”.

A norma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell’aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D’ASTA: € 108.423,34 (Euro centoottomilaquattrocentoventitre/34)

OFFERTA MINIMA: € 81.317,51 (Euro ottantaunomilatrecentodiciasette/51). L’Offerta minima corrisponde al 75% del valore d’asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 2.000,00 (Euro duemila/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.12

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 12: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 41, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 157, Zc. 1, Categoria C2, Classe 1 Consistenza 14 mq Rendita Euro 70,13 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 15 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad

ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano interrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il magazzino (sub.157) confina: -sul lato nord ed est con sub.n°135 (del foglio n°07, part.III n°807) quale bene comune non censibile quale disimpegno vano scala condominiale e ascensore; -sul lato sud con foglio n°07,part.III n°807 sub.158 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato ovest con foglio n°07,part.III n°807 sub.159 di proprietà **** Omissis ****.” Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. Presenta una porta di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il magazzino si presenta occupato da beni mobili.”.

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA':** Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374.” **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.”

DIFORMITA' EDILIZIA: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della costatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.157 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,65 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40. - i lati corti del ripostiglio in sede di sopralluogo sono risultati entrambi di mt.2,29 anziché mt.2,81 come da progetto approvato e planimetria catastale”.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 54,67 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.157 Edificio C sono pari a 2,64 €”.

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 2.344,69 (Euro duemilatrecentoquarantaquattro/69)

OFFERTA MINIMA: € 1.758,52 (Euro millesettecentocinquantaotto/52). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012”.

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.13

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 13: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 33, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 140, Zc. 1, Categoria C2, Classe 1 Consistenza 8 mq Rendita Euro 40,08 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 9 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano interrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il magazzino (sub.140) confina: -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.139 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.141 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con con sub.n°135 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile quale disimpegno che conduce al vano scala condominiale e ascensore;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. Presenta una porta di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il magazzino si presenta occupato da beni mobili".

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA':** Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. **DIFFORMITA'EDILIZIE:** Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: “L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della costatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.140 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,65 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale”.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio

Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 33,01 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.140 Edificio C sono pari a 1,64 €.".

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 1.443,35 (Euro millequattrocentoquarantatre/35)

OFFERTA MINIMA: € 1.082,51 (Euro millezeroottantadue/51). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.14

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 14: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 32, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a

copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 141, Zc. 1, Categoria C2, Zc. 1, Categoria C2, Classe 1 Consistenza 8 mq Rendita Euro 40,08 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 9 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano interrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il magazzino (sub.141) confina: -sul lato est con foglio n°07,part.IIIa n°807 sub.140 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIIa n°807 sub.142 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con con sub.n°135 (del foglio n°07, part.IIIa n°807) quale bene comune non censibile quale disimpegno che conduce al vano scala condominiale e ascensore;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. Presenta una porta di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il magazzino si presenta occupato da beni mobili."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA'**: Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la

dichiarazione di conformità dell'impianto idrico." **I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.**

DIFFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della costatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.141 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,64 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale." Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 53,35 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.140 Edificio C sono pari a 1,64 €."

A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.

PREZZO BASE D'ASTA: € 1.367,01 (Euro milletrecentosessantasette/01)

OFFERTA MINIMA: € 1.025,26 (Euro milleventicinque/26). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.15

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 15: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 31, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 142, Zc. 1, Categoria C2, Zc. 1, Classe 1 Consistenza 8 mq Rendita Euro 40,08 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 9 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano interrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il magazzino (sub.142) confina: -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.141 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.143 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con con sub.n°135 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile quale disimpegno che conduce al vano scala condominiale e ascensore;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. Presenta una porta di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il magazzino si presenta occupato da beni mobili".

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: - Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. AGIBILITA': Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. **DIFFORMITA'EDILIZIE:** Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della costatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.142 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,66 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole

difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale.”

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L’immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L’unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 104,57 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all’unità oggetto di pignoramento sub.140 Edificio C sono pari a 1,64 €.”. **A norma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell’aggiudicatario con riferimento all’anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D’ASTA: € 1.329,79 (Euro milletrecentoventinove/79)

OFFERTA MINIMA: € 997,34 (Euro novecentonovantasette/34). L’Offerta minima corrisponde al 75% del valore d’asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l’applicazione dell’Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall’ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell’esercizio dell’opzione IVA e l’Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all’IMPOSTA DI REGISTRO, così come

stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.16

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 16: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Garage ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 32, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da una unità adibita ad uso autorimessa che si sviluppa al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse ed i locali ripostiglio. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso pedonale all'unità destinata a garage avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata. L'accesso carrabile è garantito tramite una rampa con cancello automatizzato che dalla Via Agostinone permette di raggiungere il piano seminterrato mediante uno spazio comune adibito ad area di manovra dove sono collocati garages e locali ripostiglio.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 149, Zc. 1, Categoria C6, Classe 3 Consistenza 21 mq Rendita Euro 50,97 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 23 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano seminterrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il garage (sub.149) confina: -sul lato nord con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.147 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.148 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con con sub.n°163 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: area di manovra; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.150 di proprietà **** Omissis **** e con sub.151 di proprietà **** Omissis ****" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. L'unità immobiliare in oggetto si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione. Presenta una porta basculante di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. L'autorimessa si presenta occupata da beni mobili.”.

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Per quanto concerne l'accertamento sulle difformità edilizie ai sensi della Legge n°47/85 e successive sono state effettuate ricerche presso l'Archivio comunale di Montesilvano. Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: -Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; - DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA'**: Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** •Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.”

DIFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

“L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.149 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,66 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale.”

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

“Importo medio annuo delle spese condominiali: € 9,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 9,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 81,65 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.140 Edificio C sono pari a 4,28 €.”. **A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D'ASTA: € 16.190,07 (Euro sedicimilacentonovanta/07)

OFFERTA MINIMA: € 12.142,55 (Euro dodicimilacentoquarantadue/55). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012”.

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.17

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 17: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Garage ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°07, edificio C, scala C, interno 39, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da una unità adibita ad uso autorimessa che si sviluppa al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°7 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse ed i locali ripostiglio. Il fabbricato C si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso pedonale all'unità destinata a garage avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata. L'accesso carrabile è garantito tramite una rampa con cancello automatizzato che dalla Via Agostinone permette di raggiungere il piano seminterrato mediante uno spazio comune adibito ad area di manovra dove sono collocati garages e locali ripostiglio.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 160, Zc. 1, Categoria C6, Classe 3 Consistenza 34 mq Rendita Euro 82,53 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 7 Piano S1. Superficie catastale Totale: 36 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "C"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano seminterrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il garage (sub.160) confina: -sul lato nord con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.136 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.159 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con con sub.n°163 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile:area di manovra; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.161 di proprietà **** Omissis ****" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. L'unità immobiliare in oggetto si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione. Presenta una porta basculante di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. L'autorimessa si presenta libero da beni mobili."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile**

risulta agibile. Per quanto concerne l'accertamento sulle difformità edilizie ai sensi della Legge n°47/85 e successive sono state effettuate ricerche presso l'Archivio comunale di Montesilvano. Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: -Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; - DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA':** Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** •Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. **DIFFORMITA'EDILIZIE:** Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.160 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,64 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40."

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 9,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 9,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 146,69 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-

Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67116 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.160 Edificio C sono pari a 6,78 €.”. **A norma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell’aggiudicatario con riferimento all’anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D’ASTA: € 23.542,53 (Euro ventitremilacinquecentoquarantadue/53)

OFFERTA MINIMA: € 17.656,90 (Euro diciassettemilaseicentocinquantasei/90). L’Offerta minima corrisponde al 75% del valore d’asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l’applicazione dell’Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia “Essendo trascorsi più di cinque anni dall’ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell’esercizio dell’opzione IVA e l’Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all’IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall’imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012”.

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.18

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 18: Piena proprietà per l’intero (1/1) di un Garage ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°05, edificio B, scala B, interno 22, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da una unità adibita ad uso autorimessa che si sviluppa al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L’immobile sopra descritto risulta di proprietà per l’intera quota di **** Omissis ****. L’accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°5 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse ed i locali ripostiglio. Il fabbricato B si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L’accesso pedonale all’unità destinata a garage avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte

esterna comune recintata. L'accesso carrabile è garantito tramite una rampa con cancello automatizzato che dalla Via Agostinone permette di raggiungere il piano seminterrato mediante uno spazio comune adibito ad area di manovra dove sono collocati garages e locali ripostiglio.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 94, Zc. 1, Categoria C6, Classe 3 Consistenza 21 mq Rendita Euro 50,97 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 5 Piano S1. Superficie catastale Totale: 23 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "B"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano seminterrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il garage (sub.94) confina: -sul lato nord con sub.n°213(del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: area di manovra; -sui lati sud ed est con sub.n°88(del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: disimpegno e vano scala condominiale; -sul lato ovest con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.93 di proprietà **** Omissis ****" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. L'unità immobiliare in oggetto si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione. Presenta una porta basculante di accesso metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. L'autorimessa si presenta occupato da beni mobili."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Per quanto concerne l'accertamento sulle difformità edilizie ai sensi della Legge n°47/85 e successive sono state effettuate ricerche presso l'Archivio comunale di Montesilvano. Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggita è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: -Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; - DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. **AGIBILITA'**: Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** •Non esiste il certificato energetico

dell'immobile / APE. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

DIFFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub 94 del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.94 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,64 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale."

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 9,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 9,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 80,33 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67114 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.94 Edificio B sono pari a 4,84 €.". **A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D'ASTA: € 15.042,83 (Euro quindicimilazeroquarantadue/83)

OFFERTA MINIMA: € 11.282,12 (Euro undicimiladuecentoottantadue/12). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.19

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 19: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°05, edificio B, scala B, interno 18 bis, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°5 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato B si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata. L'accesso carrabile è garantito tramite una rampa con cancello automatizzato che dalla Via Agostinone permette di raggiungere il piano seminterrato mediante uno spazio comune adibito ad area di manovra dove sono collocati garages e locali ripostiglio.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 106, Zc. 1, Categoria C2, Classe 1 Consistenza 12 mq Rendita Euro 60,12 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 5 Piano S1. Superficie catastale Totale: 13 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "B"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano seminterrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il ripostiglio (sub.106) confina: -sul lato nord con sub.n°88(del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: disimpegno e vano scala condominiale; -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.105 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con sub.n°213(del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: area di manovra;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. L'unità immobiliare in oggetto si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione. Presenta una porta metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il ripostiglio si presenta occupato da beni mobili."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Per quanto concerne l'accertamento sulle difformità edilizie ai sensi della Legge n°47/85 e successive sono state effettuate ricerche presso l'Archivio comunale di Montesilvano. Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggiata è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata, hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: -Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. AGIBILITA': Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** •Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

DIFFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della costatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub 106 del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal

Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.106 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,64 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale. Si precisa inoltre che in sede di sopralluogo il CTU ha riscontrato che il tratto di muro relativo al lato corto del ripostiglio posto a sud a confine con lo spazio di manovra è stato oggetto di modifica da parte dell'occupante, nello specifico è stato ricavata un'apertura sulla parete occupando così porzione di area di proprietà condominiale collocata al di sotto della rampa di accesso carrabile ampliando abusivamente la superficie del ripostiglio. L'ampliamento realizzato non potrà essere regolarizzato, sarà necessaria la rimessa in pristino del tramezzo tamponando l'apertura realizzata senza nessun titolo e diritto."

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta occupato da terzi autorizzati a permanere nel possesso dell'immobile sino al decreto di trasferimento.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 3,44. Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67114 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.106 Edificio B sono pari a 2,41 €.". **A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D'ASTA: € 2.606,15 (Euro duemilaseicentosei/15)

OFFERTA MINIMA: € 1.954,61 (Euro millenovecentocinquantaquattro/61). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

LOTTO N.20

Caratteristiche sommarie:

BENE N° 20: Piena proprietà per l'intero (1/1) di un Magazzino ubicato a Montesilvano (PE) - Via Vincenzo Agostinone n°05, edificio B, scala B, interno 17, piano SEMINTERRATO.

Il lotto è costituito da un locale ad uso ripostiglio/magazzino collocato al piano seminterrato di un fabbricato denominato C facente parte di un complesso edilizio di quattro palazzine residenziali ubicate in Montesilvano Via Agostinone. L'immobile sopra descritto risulta di proprietà per l'intera quota di **** Omissis ****. L'accesso pedonale è garantito dalla strada comunale pubblica denominata Via Vincenzo Agostinone n°5 sulla quale insistono anche accessi carrabili che conducono ai locali interrati ospitanti le autorimesse, oltre ai magazzini. Il fabbricato B si sviluppa su sette livelli fuori terra destinati a civile abitazione con ultimo livello a copertura piana destinato a terrazza pertinenziale alle unità abitative del piano settimo. L'accesso all'unità destinata a ripostiglio/magazzino avviene tramite un disimpegno nel piano interrato collegato al vano scala condominiale a doppia rampa ed ascensore, che a loro volta sono collegati con la corte esterna comune recintata. L'accesso carrabile è garantito tramite una rampa con cancello automatizzato che dalla Via Agostinone permette di raggiungere il piano seminterrato mediante uno spazio comune adibito ad area di manovra dove sono collocati garages e locali ripostiglio.

Dati Catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano (PE): Fg. 7, Part. 807, Sub. 107, Zc. 1, Categoria C2, Classe 1 Consistenza 7 mq Rendita Euro 35,07 Indirizzo VIA MARESCIALLO VINCENZO AGOSTINONE n. 5 Piano S1. Superficie catastale Totale: 8 m².

Confini:

Dalla perizia si legge che "L'area su cui si erge uno dei quattro fabbricati del compendio residenziale, in particolare il fabbricato denominato "B"(costituito dal foglio n°7 part.IIa n°807 NCEU nel Comune di Montesilvano), confina a nord e ad est con Via Vincenzo Agostinone, a sud con corte comune recintata e ad ovest con via Verrotti. Il bene si trova inserito in un contesto condominiale e posto al piano seminterrato. Con particolare riferimento all'immobile da periziare, il ripostiglio (sub.107) confina: -sul lato nord con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.89 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato est con foglio n°07,part.IIa n°807 sub.108 di proprietà **** Omissis ****; -sul lato sud con sub.n°88 (del foglio n°07, part.IIa n°807) quale bene comune non censibile: disimpegno e vano scala condominiale;" Salvo altri e più aggiornati confini.

Stato conservativo:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta funzionale al tipo di uso. L'unità immobiliare in oggetto si presenta in sufficiente stato di conservazione e manutenzione. Su di un lato è presente una zona investita da presumibile infiltrazione. Presenta una porta metallica con porzioni superiori ed inferiori per griglie di aereazione. Il ripostiglio si presenta occupato da beni mobili."

Regolarità edilizia:

Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che:

"L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. **L'immobile risulta agibile.** Per quanto concerne l'accertamento sulle difformità edilizie ai sensi della Legge n°47/85 e successive sono state effettuate ricerche presso l'Archivio comunale di Montesilvano. Secondo quanto emerso dalle ricerche presso l'archivio Comunale di Montesilvano, la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità staggiata è stato autorizzato con Concessione Edilizia n°8816 del 15/03/2001. Alla Concessione del 2001 su citata,hanno fatto seguito i seguenti titoli abilitativi: -Concessione Edilizia Prot.n°9722 del 14/07/2003; -DIA Prot.n°32028 del 16/07/2003; -DIA Prot.n°042718 del 07/08/2003. AGIBILITA': Come attestato dagli Uffici Tecnici del Comune di Montesilvano, vista la domanda presentata da **** Omissis **** il 16/03/2004 con Prot.n°12401 tendente ad ottenere il certificato di agibilità, lo stesso è stato rilasciato il 28/09/2009 con Prot.n°060374. **Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità** • Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. •Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. • Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

DIFFORMITA'EDILIZIE: Dalla relazione del perito, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si legge che: "L'unità immobiliare oggetto di stima del piano interrato a seguito di verifiche dimensionali, dello sviluppo plano-volumetrico, della constatazione della tipologia e della rispondenza delle parti edilizie alla DIA n°042718 del 07/08/2003, **RISULTA NON CONFORME AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.** In particolare, la planimetria catastale relativa al sub 107 del piano seminterrato risulta conforme agli elaborati progettuali assentiti dal

Comune ma non allo stato dei luoghi in quanto risultano difformità rispetto al progetto approvato. Precisamente, relativamente all'unità immobiliare del piano interrato sub.107 il CTU ha riscontrato difformità relative: -l'altezza interna rilevata in sede di sopralluogo è risultata pari a mt.2,64 mentre l'altezza assentita nei documenti abilitativi e catastali è pari a mt. 2,40; -piccole difformità relative alle misure metriche interne rispetto a quelle assentite sul progetto approvato ed alla planimetria catastale." Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Per la sanabilità delle opere e per i relativi costi di sanatoria si rinvia alla perizia di stima agli atti.

I costi, determinati forfettariamente, saranno a carico del futuro aggiudicatario e il perito ha provveduto a detrarli dal valore finale di stima del bene.

Stato di occupazione:

L'immobile risulta libero.

Vincoli ed oneri condominiali:

Dalla perizia si legge che:

"Importo medio annuo delle spese condominiali: € 3,00. L'unità immobiliare risulta inserita in un contesto condominiale, in particolare, presenta delle parti comuni ad altri immobili denominato "Supercondominio Prisma". La spesa annua totale ammonta ad Euro 3,00 attribuita al "Supercondominio Prisma". Risultano i seguenti insoluti a data 23/07/2024: Supercondominio = Euro 44,33 Si precisa che i quattro fabbricati sono oggetto di Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico-Superbonus 110 %, comunicati mediante CILAS Prot.n°67114 del 16/11/2022. Le spese in acollo all'unità oggetto di pignoramento sub.106 Edificio B sono pari a 2,34 €." **A norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile, gli oneri condominiali scaduti, da aggiornare alla data di trasferimento, resteranno a carico dell'aggiudicatario con riferimento all'anno in corso e a quello precedente alla data di emissione del decreto di trasferimento.**

PREZZO BASE D'ASTA: € 1.417,33 (Euro millequattrocentodiciasette/33)

OFFERTA MININA: € 1.063,00 (Euro millesessantatre/00). L'Offerta minima corrisponde al 75% del valore d'asta

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: € 500,00 (Euro cinquecento/00)

Oltre oneri fiscali, come per legge.

TRATTAMENTO FISCALE IVA:

La vendita del bene è soggetta ad IVA in quanto la parte esecutata ha optato per l'applicazione dell'Iva, a seguito a seguito di specifica richiesta del professionista delegato.

La soggezione ad iva della vendita è in parziale rettifica di quanto indicato dal perito che riporta in perizia "Essendo trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione della costruzione, ed essendo la parte debitrice soggetto giuridico e non fisico, nel caso di vendita, potrebbe non sussistere la possibilità dell'esercizio dell'opzione IVA e l'Atto di Vendita potrebbe essere soggetto soltanto all'IMPOSTA DI REGISTRO, così come stabilito dal DPR n°633 del 26/10/1972, Art.10-Operazioni esenti dall'imposta. Testo modificato dal Decreto Legge n.83, art.9 del 22/06/2012".

Salva la diversa disciplina fiscale imperativa applicabile.

Informativa comune a tutti i lotti oggetto di vendita:

Formalità non cancellabile con il decreto di trasferimento: CONVENZIONE EDILIZIA a favore del COMUNE di MONTESILVANO, contro ... omissis..., relativa all'intera piena proprietà NCT Montesilvano Fg.7 nn.37-38-39-366-432-433-434-435-436-437-438-439 + NCEU Fg.7 n.34/2. (Atto del 02-12-1999 rep.66115 trascritto presso la CRRII di Pescara al RG 15241 / RP 9947 il 14-12-1999)

Per il dettaglio delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili, e per i relativi oneri di cancellazione, si rimanda a quanto riportato nelle perizie.

Gli immobili sono meglio descritti nelle relazioni del C.T.U., Arch. Alimonti Alessandra, depositati presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari in data 17/10/2023 (per il lotto n.6) e in data 30/08/2024 (per i lotti da 9 a 20) e consultabili in forma epurata dalle generalità del debitore e di terzi sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.astalegale.net.

Per tutto quanto NON INDICATO nel presente avviso di vendita si rimanda alla perizia di stima agli atti.

VISITA DEGLI IMMOBILI

Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici (15) giorni dalla richiesta (compatibilmente con le esigenze del caso). La richiesta di visita è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (art. 560 c.p.c.).

REGIME DELLA VENDITA

Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in riferimento alla Legge n. 47/85, al D.P.R. n. 380/01 e successive modificazioni, alle vigenti norme di legge per quanto non espressamente indicato e fermo il disposto dell'art. 2922 c.c., senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori; con gli accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive esistenti e diritti proporzionali sulle parti dell'edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge (ed eventuale regolamento di condominio).

La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; di conseguenza l'esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità e di eventuali difformità, anche di misura, della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento degli immobili e degli impianti a norme di legge vigenti, spese condominiali, ove previste, dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.

Il bene è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e che, laddove esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura, (ad eccezione di quelle, eventualmente, già indicate nella descrizione degli immobili) e maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato presso il suo studio.

La liberazione degli immobili, laddove occupati dal debitore o da terzi senza titolo opponibile, sarà effettuata a cura del Custode Giudiziario, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri.

Ogni onere fiscale e/o tributario derivante dalla vendita è a carico del soggetto aggiudicatario.

Tutte le notizie inerenti i beni immobili pignorati, seppur non espressamente richiamate nel presente avviso, si reputano ben conosciute dai partecipanti alla vendita, sui quali grava, pertanto, l'onere di prendere visione ed esaminare attentamente il contenuto della relazione dell'esperto e della documentazione ipocatastale; la partecipazione alla vendita senza incanto implica, pertanto, la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso, nella relazione peritale e nei suoi allegati.

Si richiamano le vigenti norme di legge per quanto non espressamente indicato.

CONDIZIONI DI VENDITA

Disposizioni generali

Il Gestore della vendita telematica è: **Astelegale.net Spa**

Il portale del gestore della vendita telematica è: www.spazioaste.it.

Il referente della procedura incaricato delle operazioni di vendita è il professionista delegato.

Offerta

L'offerta di acquisto dovrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia ed al quale è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita sul portale del gestore della vendita telematica www.spazioaste.it.

Nella pagina web iniziale Modulo Web ministeriale "Offerta telematica" è disponibile il "Manuale utente" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica.

L'offerta dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 07 aprile 2025, giorno precedente quello fissato per la verifica di ammissibilità.

L'offerta dovrà contenere:

- a) copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente (nel caso di soggetto straniero non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra Stato Italiano e quello di appartenenza ce legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano);
- b) la documentazione attestante il versamento dell'importo della cauzione - segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento e copia dell'IBAN dal quale è stato disposto - effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura;
- c) la richiesta di eventuali agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"). Mentre i relativi moduli saranno depositati solo all'esito dell'aggiudicazione finale (stilati sui moduli reperibili sul sito internet del Tribunale di Pescara www.tribunale.pescara.it);
- d) se il soggetto offerente è coniugato, la dichiarazione relativa al regime di comunione legale dell'offerente (la relativa documentazione, con copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge, potrà essere inviata al delegato – e da questi trasmessa telematicamente - entro il momento del saldo prezzo);
- e) se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice;
- f) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, recente copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese di non oltre 12 mesi) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- g) se l'offerta è formulata da più persone o da procuratore speciale, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che presenta l'offerta.

Per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta:

- a) è sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- b) oppure, è direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che:
 - l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;
 - il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta

che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015).

Il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale, gli allegati all'offerta e la ricevuta di avvenuto pagamento del bollo, vanno inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che:

- a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), accedendo all'area "Pagamenti online tramite pagoPa- utenti non registrati" sul portale dei servizi telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi programmati di **mancato funzionamento** dei sistemi informativi del dominio giustizia, l'interruzione del servizio sarà comunicata ai gestori della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015. I gestori della vendita telematica ne daranno comunicazione agli interessati con avviso pubblico sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del Professionista Delegato; l'offerta verrà formulata con modalità non telematica e in essa saranno contenute tutte le informazioni previste per l'offerta telematica con i relativi allegati. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

I problemi di connessione dell'offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura.

Cauzione

L'offerente è tenuto al versamento di una somma pari **almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto**, a titolo di cauzione (**la causale del bonifico conterrà la dicitura "versamento cauzione" specificando il numero del lotto**), che sarà trattenuta in caso di aggiudicazione e successiva decadenza per mancato versamento del saldo prezzo nei termini.

L'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) deve essere **versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 1000957 intestato al TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDURA 210/2022 R.G.e. ed acceso presso BdM Banca filiale di Pescara VIA CONTE DI RUVO, coordinate IBAN: IT98**

E054 2415 4020 0000 1000 957, con la causale “*versamento cauzione Procedura Esecutiva Immobiliare nr. 210/2022 R.G.E.*” **SPECIFICANDO IL NUMERO DEL LOTTO.**

Il bonifico va effettuato a cura dell’offerente in modo tale da consentire l’accredito entro il giorno precedente alla data fissata per la vendita, pena l’inammissibilità della offerta.

In caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal professionista al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l’offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all’esito dei rilanci.

La restituzione della cauzione avverrà esclusivamente mediante disposizione di bonifico, da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione ed il cui IBAN è stato precisato e documentato nell’offerta.

Verifica di ammissibilità e deliberazione sulle offerte

La deliberazione sulle offerte e le determinazioni consequenziali verranno effettuate tramite il portale www.spazioaste.it a cura del professionista in Tribunale presso l’aula dedicata alle vendite delegate oppure presso lo studio del professionista medesimo (comunque situato nel circondario del Tribunale).

Le buste telematiche contenenti le offerte non saranno aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita telematica sopra indicate.

La partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche avrà luogo tramite l’area riservata del sito www.spazioaste.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta.

Nel giorno e nell’ora fissati per l’esame delle offerte il professionista:

- verificherà le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 e seguenti c.p.c. e delle prescrizioni speciali contenute nell’ordinanza;
- verificherà l’effettivo accredito dell’importo comprensivo della cauzione entro il termine sopra indicato;
- procederà conseguentemente all’abilitazione dei partecipanti per l’eventuale gara tramite l’area riservata del sito internet sopra indicato.

In ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica ed il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato.

All'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista procederà come segue:

1) Nell'ipotesi di UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

- a) se l'offerta è pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta ed il bene sarà aggiudicato all'offerente;
- b) se l'offerta è inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta pari al 75% del prezzo indicato come prezzo base d'asta ex art.571 comma 2 c.p.c.), l'offerta sarà accolta ed il bene aggiudicato all'offerente salvo che:
 - o in primo luogo, il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale); in tal caso il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al Giudice dell'Esecuzione;
 - o in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.; in tal caso il professionista procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.

2) Nell'ipotesi di PIU' OFFERTE AMMISSIBILI:

- a) il professionista procederà anzitutto ad avviare la gara tra gli offerenti (che avrà luogo con le modalità telematiche indicate nel prosieguo del presente avviso);
- b) all'esito della scadenza del termine di svolgimento della gara tra gli offerenti il professionista procederà a verificare l'eventuale formulazione di rilanci e ad assumere le determinazioni sull'aggiudicazione nei seguenti termini: il professionista individuerà la migliore offerta tenendo conto – nell'ordine di seguito indicato – dei seguenti elementi:
 - i. maggior importo del prezzo offerto;
 - ii. a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione prestata;
 - iii. a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;
 - iv. a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta;
- c) il professionista procederà infine come segue:
 - qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente come sopra individuato;
 - qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita e

siano state presentate istanze di assegnazione, il professionista non darà luogo all'aggiudicazione e procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.

Gara tra gli offerenti

L'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona sull'offerta più alta secondo il sistema dei PLURIMI RILANCI**.

In particolare:

- a) i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente on-line le offerte in aumento, tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica;
- b) ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;
- c) il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio effettuato.

La gara avrà la seguente durata:

- la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte;
- la gara avrà termine **alle ore 13.00 del SECONDO giorno successivo** a quello in cui il professionista ha avviato la gara.

EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA: qualora vengano effettuate offerte **negli ultimi 15 (quindici) minuti** prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di **ulteriori 15 (quindici) minuti** per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito fino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento, entro un massimo in ogni caso di **12 (dodici) prolungamenti (e, quindi, per un totale di TRE ORE)**;

- la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato (con esclusione del sabato e dei giorni festivi).

I rilanci sull'offerta più alta non possono essere inferiori a € 500,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 50.000,00, € 1.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 100.000,00, € 2.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base pari o inferiore a € 200.000,00 e ad € 5.000,00 per gli immobili aventi prezzo-base superiore a € 200.000,00.

PRECISAZIONI: l'avvio della gara è sempre subordinato all'esito delle verifiche preliminari demandate al professionista in punto di ammissibilità dell'offerta ed alla concreta determinazione di avvio operata da quest'ultimo; qualora il termine finale per lo svolgimento della gara venga a scadere in un giorno festivo, il termine dovrà intendersi automaticamente rinviato al primo giorno non festivo successivo.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata e al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le hanno effettuate (ferma la possibilità per il professionista di procedere direttamente al download del report dal sito del gestore).

Le comunicazioni ai partecipanti avranno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Il professionista delegato procederà all'eventuale aggiudicazione al migliore offerente in conformità ai criteri sopra indicati.

INFORMAZIONI PER L'AGGIUDICATARIO

Saldo del prezzo

Il versamento del saldo del prezzo dovrà aver luogo **entro il termine indicato in offerta**, oppure, nel caso in cui nell'offerta non sia indicato un termine o nel caso in cui nell'offerta sia indicato un termine superiore rispetto a quello di seguito indicato, **entro il termine di centoventi (120) giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto in ordine alla possibilità di corrispondere il prezzo residuo in via rateale.

E' ammissibile il **pagamento rateale del prezzo**, laddove sia proposto entro un **periodo non superiore a 12 mesi** e solamente in caso di **giustificati motivi contenuti per iscritto nella formulazione dell'offerta (alla quale deve essere allegata la relativa documentazione comprovante le motivazioni che giustificano il pagamento rateale)** e preventivamente posti al vaglio del delegato. Il delegato potrà richiedere, in caso di incertezza, indicazioni specifiche al GE.

Le disposizioni di cui al punto relativo alla decadenza dell'aggiudicatario ammesso al beneficio del pagamento rateizzato si applicheranno, altresì, nel caso in cui l'aggiudicatario non versi anche solo una rata del prezzo entro dieci giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il giudice procederà ai sensi dell'art. 587, 1° comma secondo periodo disponendo la perdita a titolo di multa delle rate già versate; in tal caso il giudice ordinerà all'aggiudicatario il rilascio dell'immobile al custode ed il decreto costituisce titolo esecutivo.

Il versamento del saldo del prezzo dovrà aver luogo con le **seguenti modalità**:

- a) **bonifico bancario** sul conto **corrente bancario n. 1000957 intestato al TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDURA 210/2022 R.G.e. ed acceso presso Banca BdM filiale di Pescara VIA CONTE DI RUVO, coordinate IBAN: IT98 E054 2415 4020 0000 1000 957**, con la causale **"saldo prezzo Procedura Esecutiva Immobiliare nr. 210/2022 R.G.E." SPECIFICANDO IL NUMERO DEL LOTTO** (con la precisazione che – ai fini della verifica della tempestività del versamento – si darà rilievo alla data dell'ordine di bonifico);
- b) oppure, consegna al professionista delegato di un **assegno circolare** non trasferibile intestato al Tribunale di Pescara Procedura Esecutiva Immobiliare n. 210/2022 R.G.E.

In caso di inadempimento all'obbligazione del pagamento del prezzo:

- i) l'aggiudicazione è revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione sono acquisite a titolo di multa;
- ii) il professionista procede a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita (vendita senza incanto) e con cauzione pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, trasmettendo gli atti al giudice per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.

Laddove il bene sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 ovvero del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 ovvero dell'art. 38 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (creditore fondiario), il versamento del prezzo dovrà aver luogo con le seguenti modalità:

- a) l'aggiudicatario procederà in ogni caso al versamento presso il professionista delegato con le modalità sopra indicate;
- b) il professionista delegato verserà l'ottanta per cento (80%) dell'importo al creditore fondiario con valuta dalla data del versamento del saldo prezzo nei limiti della parte del credito garantita da ipoteca ai sensi dell'art. 2855 cod. civ.;
- c) il professionista delegato tratterrà il restante venti per cento (20%) (oltre all'importo per le spese ex art.2, settimo comma, DM 227/2015) sul conto corrente della procedura a tutela del pagamento delle spese degli ausiliari della procedura, al fine di evitare che al riparto, causa il versamento integrale a mani del fondiario, siano carenti persino le somme per pagare delegato e stimatore.

L'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, alle condizioni indicate nell'art. art. 41 comma 5 D.Lgs. n. 385/1993. Non è necessario richiedere altra autorizzazione al giudice per l'applicazione delle norme sopra indicate.

Saldo spese

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese e gli oneri fiscali e tributari conseguenti al trasferimento degli immobili (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali), nonché il 50% del compenso spettante al professionista per le operazioni successive alla vendita, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.

Le spese relative alla cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle ipoteche, precedenti e successive il pignoramento, sono a carico della procedura esecutiva e, pertanto, il delegato è autorizzato ad effettuare il pagamento con il ricavato della vendita, rendicontandole.

Nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo e con le medesime modalità sopra indicate, l'aggiudicatario dovrà depositare una somma a titolo forfettario per gli oneri e le spese di vendita, che restano in ogni caso a carico dell'aggiudicatario, **somma pari al venti per cento (20%) del prezzo di aggiudicazione, salva diversa determinazione a cura del professionista delegato e salvo conguaglio finale**, per far fronte alle spese e all'assolvimento delle imposte, con l'avvertenza che le somme versate andranno imputate anzitutto a titolo di spese ex art. 1194 c.c.

In ogni caso, all'esito delle operazioni di registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, il professionista redigerà prospetto riepilogativo delle spese a carico dell'aggiudicatario (ivi compresa la quota del compenso ai sensi del D.M. n. 227 del 2015) e procederà alla restituzione di quanto versato in eccedenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario, altresì, tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista per le operazioni successive alla vendita, come liquidato dal Giudice dell'Esecuzione.

Si segnala che in caso di irregolarità urbanistiche tali da determinare nullità ex art. 46 del DPR 380/01 e/o art. 40, comma 2, L. 47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47.

Obbligo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 585 comma 4 c.p.c.

L'aggiudicatario dovrà fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) (secondo modello reperibile sul sito internet del Tribunale di Pescara <https://tribunale-pescara.giustizia.it/> e sul sito www.procedure.it) **entro il termine fissato per versamento del saldo prezzo con espresso avvertimento che, in mancanza, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.**

Condizioni generali dell'assegnazione

Il professionista delegato provvederà sull'istanza di assegnazione che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c. qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni:

- a) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte;
- b) la vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta;
- c) la vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed anche all'esito della gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al valore d'asta.

Il professionista delegato provvederà a:

- a) determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuti dall'assegnatario;
- b) fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a centoventi (120) giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti;
- c) trasmettere al Giudice, all'esito del versamento, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento;
- d) trasmettere al Giudice, all'esito del versamento, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento;
- e) a predisporre anche in tale occasione progetto di distribuzione.

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Altre informazioni per l'aggiudicatario

Presso il Tribunale di Pescara (III Piano, Blocco C, Stanza n. 319) è presente uno sportello di assistenza per la partecipazione alle vendite telematiche (tel. 085.4503527) aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Per assistenza tecnica durante le fasi di registrazione, di iscrizione alla vendita telematica e di partecipazione è inoltre possibile ricevere supporto contattando **Astelegale.net Spa** ai seguenti recapiti: **02 800 300 11- 02 800 300 70**

I recapiti telefonici sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

La partecipazione alla vendita implica:

- la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati;
- l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso, nel regolamento di partecipazione e nei suoi allegati;
- la dispensa degli organi della procedura dal rilascio della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell'attestato di certificazione energetica.

Adempimenti pubblicitari

Del presente avviso sarà data pubblicità, a cura del professionista delegato ed a spese del creditore procedente, almeno quarantacinque (45) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. mediante:

- a) pubblicazione dell'avviso di vendita sul [Portale delle Vendite Pubbliche](#) del Ministero della Giustizia;
- b) pubblicazione, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie sul sito internet www.astegiudiziarie.it di titolarità di Aste Giudiziarie Inlinea SpA;
- c) pubblicazione dell'avviso di vendita, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate", sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it e Subito.it;
- d) pubblicazione dell'avviso di vendita, della ordinanza di vendita e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, sul sito internet www.astalegale.net di titolarità di Astalegale.net S.p.A.;
- e) pubblicazione per estratto sul periodico [Pescara Affari](#) con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi.

Maggiori **informazioni** potranno richiedersi al professionista delegato, Avv. Cristian Catapano, presso lo studio sito in Pescara, Via Messina n.7, e-mail: cristian.catapano@libero.it.

Pescara, 16.01.2025

*Il Professionista delegato dal G.E.
Avv. Cristian Catapano*